



**Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"**

**O G G E T T O :**

**APPROVAZIONE DI "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE".**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-6933 del 29 maggio 2018**

Visto l'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (recante il "Codice dei contratti pubblici") che dà attuazione all'art.10, lettera d) della Direttiva 2014/24/UE del 24.02.2014 sugli appalti pubblici e che stabilisce che le disposizioni in esso previste non si applicano, tra l'altro, agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

*"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni [...]"*

Visto l'art. 4 del medesimo Codice il quale prevede, tuttavia, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dal suo ambito oggettivo di applicazione, debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Preso atto che l'art. 140 del citato Codice prevede, invece, che gli appalti di altri servizi specifici di cui all'allegato IX, tra i quali rientrano i "Servizi legali, nella misura in cui non sia esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)" – per tali intendendosi quei servizi che si concretizzano nella messa a disposizione di un'organizzazione di tipo imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o da un'associazione/società) al fine di soddisfare, non uno specifico bisogno precedentemente individuato, ma, in modo indifferenziato nel corso del tempo, bisogni legati a rappresentanze o consulenze giuridiche – sono aggiudicati in applicazione degli artt. 142, 143 e 144 del Codice stesso;

Viste le Linee Guida n.12 sull'Affidamento dei Servizi Legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24.10.2018, le quali prevedono, tra l'altro, che "rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di

competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale";

Vista la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 che statuisce: "l'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall'ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall'altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato [...], potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni. Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva [sottolineature aggiunte, N.d.R.]".

Atteso che la CGUE ha il compito, tra l'altro, di garantire che il diritto dell'Unione Europea sia interpretato e applicato nello stesso modo in tutti i paesi e che sia rispettato da tutte le istituzioni e gli stati membri;

Atteso altresì che la pronuncia sopra richiamata, affermando la natura fiduciaria *intuitu personae* del rapporto tra cliente e avvocato anche qualora il primo sia una pubblica amministrazione, ha di fatto superato l'impostazione fornita dall'ANAC nelle Linee Guida n.12;

Vista la Legge 31.12.2012 n. 247 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense";

Visto il D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.03.2018 n. 37, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare l'art. 15 in materia di "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza";

Visti, altresì, l'art.25, comma 1 del CCNL 08.06.2000 dell'area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, l'art.25, comma 1 del CCNL 08.06.2000 dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del servizio sanitario nazionale e l'art.26, comma 1 del CCNL integrativo del comparto sanità del 20.09.2001;

Richiamato il "Nuovo regolamento interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti" operativo all'interno di questa Azienda e adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 493 del 21.12.2017;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- Costituire un elenco di avvocati limitatamente all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente ai sensi dei CCNL sopra richiamati;

- Approvare l' "Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati esterni per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente" e il modulo di "Domanda di inserimento nell'elenco degli avvocati esterni per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente", allegati al presente atto rispettivamente quali ALLEGATO A e ALLEGATO B.

Su conforme proposta del Direttore della S.C. Legale Interaziendale Avv. Piero Giuseppe REINAUDO, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto innanzi indicato;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);

### **DELIBERA**

- di approvare per le motivazioni di cui in premessa l' "Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente" e il modulo di " Domanda di inserimento nell'elenco degli avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente" allegati al presente atto rispettivamente quali ALLEGATO A e ALLEGATO B
- di dare atto che il responsabile del procedimento è Reinaudo Piero Giuseppe, Direttore del Servizio Legale interaziendale;
- di dare atto che il presente atto non comporta onere di spesa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE  
Massimo VEGLIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Gianfranco CASSISSA

IL DIRETTORE SANITARIO  
Mario TRAINA

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO LEGALE  
INTERAZIENDALE  
Piero Giuseppe REINAUDO

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge*

Archivio: I.2.01.01

Allegati:

A) *Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati esterni per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente*

B) *Domanda di inserimento nell'elenco degli avvocati esterni per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale a favore del personale dipendente*

*Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:*

**RICORSO AL T.A.R.**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Tale ricorso deve essere presentato*

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

**RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

*Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.*

*Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.*

**RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO**

*Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.*

*Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.*